

Roma, 13 Aprile 2007
DCAP/3485/07
AC/AA

A tutte le imprese armatoriali

CIRCOLARE N. 7/07

OGGETTO: denuncia malattia e maternità lavoratori assicurati I.P.SE.MA.

I datori di lavoro obbligatoriamente assicurati con l'I.P.SE.MA. contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n. 1124/1965) sono tenuti a versare anche i contributi per il finanziamento delle prestazioni di malattia e maternità (art. 3 del Regolamento di Assicurazione I.P.SE.MA.).

Il contributo di maternità è dovuto dai datori di lavoro anche per gli addetti agli uffici delle compagnie di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.

Calcolo dei contributi. Invio della denuncia mensile.

Per adempiere all'obbligo contributivo, il datore di lavoro deve inviare alla Sede competente dell'Istituto – dove è accesa l'assicurazione – la denuncia mensile delle retribuzioni imponibili, entro il termine previsto per il versamento. Si fa, inoltre, presente che ai fini della regolarità della denuncia non occorre allegare la ricevuta dei bollettini postali dell'avvenuto versamento.

Si ricorda che la denuncia mensile dei contributi di malattia e maternità può essere inoltrata utilizzando i **servizi web** disponibili sul sito www.ipsema.gov.it mediante la password attribuita agli armatori e ai delegati.

In caso di indisponibilità della password per ottenere l'abilitazione ai servizi, il legale rappresentante dell'impresa e/o il delegato possono inoltrare alla competente Sede I.P.SE.MA. la richiesta (disponibile nella modulistica in www.ipsema.gov.it), accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso rappresentante. La password sarà recapitata mediante raccomandata a/r spedita tramite il servizio Postel oppure consegnata a mano dall'Ufficio.

Contributi di malattia e maternità.

Il contributo per le prestazioni economiche di **malattia** erogate dall'I.P.SE.MA. (art. 6 e 7 RDL n. 1918/1937 convertito nella legge n. 831/1938) è stabilito nella misura del **2,22 per cento** (art. 49 legge n. 488/1999) da applicare sull'imponibile denunciato, mentre quello per le prestazioni di **maternità** (D.lgs. n. 151/2001) è fissato nella misura dello **0,46 per cento**.

Le imprese della pesca costiera sono esonerate dalla contribuzione di maternità a seguito di una riduzione del costo del lavoro, disposta dalla legge finanziaria 2006, che ha operato sul contributo di maternità data l'incapienza dell'aliquota CUAFF (Si vedano, in proposito, le circolari I.P.SE.MA. n. 10/2002 e n. 5/2006). Dal 1° gennaio 2006 continuano parimenti a beneficiare dell'esonero dal contributo di maternità anche le **imprese cooperative** per le quali è prevista un'aliquota CUAFF incapiente rispetto alle misure di riduzione degli oneri sociali (per beneficiare di tale misura , si ricorda, che all'apertura della posizione assicurativa, le cooperative devono inviare alla sede competente una dichiarazione attestante il diritto all'esonero dal contributo di maternità).

<i>Aliquote intere del settore marittimo</i>			
	Aliquota malattia	Aliquota maternità	Aliquota totale
Personale italiano e comunitario	2,22	0,46	2,68
Personale extra-comunitario	2,22	0,46	2,68
Personale italiano, comunitario ed extra-comunitario in pesca costiera	2,22	0	2,22
Imprese Cooperative	2,22	0	2,22

Disciplina degli sgravi contributivi.

Attività di cabotaggio

L'art. 34 sexies della legge n. 80/2006 stabilisce che le imprese amatoriali che esercitano **attività di cabotaggio** beneficiano dello sgravio contributivo nel limite del 50% per gli anni 2006 e 2007, per le navi di cui all'art. 21, comma 10, della legge 2002 n. 289/2002.

A seguito di quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti, si fa presente che mentre la misura di detto beneficio per l'anno 2006 è pari al 50%, per l'anno 2007 detta percentuale deve essere intesa, ad oggi, in via provvisoria, in quanto viene fatta salva la possibilità dal predetto Dicastero di procedere ad una rideterminazione definitiva di detta percentuale, in base all'effettiva disponibilità di fondi.

L'Istituto si riserva, pertanto, in caso di incapienza dei fondi, di adottare le opportune misure per il recupero.

Le aziende armatoriali possono recuperare i contributi versati con aliquota piena nell'anno 2006 mediante richiesta di rimborso da indirizzare alle Sedi competenti oppure procedere a compensare detto credito con i contributi dovuti nelle successive denunce mensili.

Registro internazionale

Per i marittimi italiani e comunitari imbarcati su navi iscritte al **Registro internazionale** (legge n. 30/1998) le imprese beneficiano dell'esonero totale dei contributi di malattia e maternità (art. 6 legge n. 30/1998).

Pesca oltre gli stretti

L'esonero totale dei contributi di legge è previsto anche per le imprese che esercitano la **pesca oltre gli stretti** (art. 6 bis legge n. 30/1998).

Pesca mediterranea

Le imprese che esercitano la **pesca mediterranea** beneficiano dello sgravio dei contributi di legge nella misura del 70 per cento (art. 6 bis legge n. 30/1998).

Pesca costiera

Per le imprese che esercitano la **pesca costiera** è stato prorogato lo sgravio nella misura del 70 per cento per l'anno 2007 (art. 1, comma 391 legge n. 296 del 27 dicembre 2006). In proposito, si fa però presente, a seguito delle comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che si è ancora in attesa del nulla-osta per la compatibilità dei benefici in esame con il Trattato C.E.. L'Istituto, nelle more di detto pronunciamento, procederà momentaneamente all'applicazione dello sgravio, fatto salvo il recupero di quanto dovuto in caso di parere negativo da parte della Commissione U.E.

<i>Aliquote al netto di sgravi contributivi</i>			
	Aliquota Malattia	Aliquota Maternità	Aliquota totale
Marittimi italiani e comunitari in Cabotaggio	1,11	0,23	1,34
Marittimi extra-comunitari	2,22	0,46	2,68
Marittimi italiani e comunitari in R.I.	0	0	0
Marittimi extra-comunitari	2,22	0,46	2,68
Pesca oltre gli stretti			
Marittimi italiani e comunitari	0	0	0
Marittimi extra-comunitari	2,22	0,46	2,68
Pesca mediterranea			
Marittimi italiani e comunitari	0,67	0,14	0,81
Marittimi extra-comunitari	2,22	0,46	2,68
Pesca costiera			
Marittimi italiani e comunitari	0,67	0	0,67
Marittimi extra-comunitari	2,22	0	2,22

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato all'invio alla Sede competente della dichiarazione di responsabilità, allegata alla circolare n. 1/2007, disponibile sul sito www.ipsema.gov.it. Ove tale dichiarazione non sia stata già inviata con l'autoliquidazione del premio infortuni, si invita l'utenza a provvedere unitamente alla prima denuncia mensile dei contributi di malattia.

Contributo per l'assistenza contrattuale (quote di servizio) – settore pesca. Contributi associativi.

L'Istituto, come è noto, provvede a seguito di apposita convenzione stipulata con le Organizzazioni sindacali e l'associazione di categoria della pesca a riscuotere il contributo previsto dall'art. 53 del CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

Detto articolo prevede che le imprese ed i lavoratori devono versare alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali che stipulano il contratto, un contributo per l'assistenza contrattuale in misura pari all'1% della retribuzione imponibile di ogni mese sulla quale sono calcolati i contributi per le indennità di malattia e maternità, di cui:

- lo 0,50% quale quota destinata dalle imprese armatoriali alla Federpesca da inserire nella apposita riga della denuncia mensile I.P.SE.MA.;

- lo 0,50% quale quota destinata dalle Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA da inserire nella apposita riga della denuncia mensile I.P.SE.MA..

Si rammenta, inoltre, che la quota a carico del lavoratore è trattenuta dall'armatore e da questi versata mensilmente, contestualmente alla propria e unitamente ai contributi di malattia e maternità.

Ai fini della corretta rendicontazione di quanto riscosso in proposito dall'Istituto, nei confronti delle OO.SS. e dell'Associazione amatoriale di categoria, le imprese di armamento sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel modello di denuncia nonché alle procedure stabilite dall'art. 53 del CCNL ai fini della determinazione del predetto contributo.

Nella modulistica è altresì disciplinata la riscossione dei contributi associativi per le organizzazioni sindacali.

Termini e Modalità di versamento.

Per il personale marittimo i contributi di malattia e maternità devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dal mese di riferimento (es. per gennaio il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile ex art. 4, comma 7, legge n. 638/83).

Per il personale marittimo a terra (C.R.L. in ferie e riposi, personale in disponibilità, personale in comandata), per il personale non marittimo assicurato

per gli appalti ai servizi di bordo e per gli amministrativi delle società di navigazione marittima, invece, il termine di pagamento scade il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (es. per gennaio il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio).

Si rammenta che nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi l'Istituto procede all'applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell' art. 116, comma 8, legge 23/12/2000 n. 388.

La modulistica annuale è già stata spedita dall'Istituto agli armatori o ai delegati ed il modello di denuncia mensile, unitamente alle istruzioni da osservare per la compilazione dello stesso, sono disponibili sul sito www.ipsema.gov.it.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato esclusivamente tramite i **bollettini di conto corrente postale** prestampati ed inviati dall'Istituto.

Per una corretta imputazione del versamento si ricorda di non alterare i dati riportati sul bollettino, evitando tassativamente di utilizzare i bollettini precedentemente inviati e relativi ad altri periodi e posizioni assicurative o dei semplici bollettini di conto corrente non inviati a cura dell'Istituto.

In caso di errore o smarrimento del bollettino prestampato, si può inoltrare via fax la richiesta alla Sede competente (Genova 010/5471142; Napoli 081/5423235; Palermo 091/7439255; Trieste 040/3780268).

IL DIRETTORE GENERALE

Palmira Petrocelli

